











Prot:4587 Bari,30/05/2024

> Al Personale Docente Alle Studentesse e agli Studenti Alle famiglie Al DSGA

> > Sito Web

#### Circolare n.208

## Oggetto: Criteri e modalità di valutazione del comportamento (L. 150/2024)

Si ricorda che è vigente dal corrente anno scolastico la legge 150 del 1° ottobre 2024 recante "Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati".

La revisione della legge sul voto in condotta è stata introdotta come risposta alle crescenti preoccupazioni riguardo alla sicurezza nelle scuole e gli obiettivi che si intendono raggiungere con le nuove disposizioni sono quelli "di ripristinare la cultura del rispetto, di affermare l'autorevolezza dei docenti delle istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado del sistema nazionale di istruzione e formazione, di rimettere al centro il principio della responsabilità e di restituire piena serenità al contesto lavorativo degli insegnanti e del personale scolastico, nonché al percorso formativo delle studentesse e degli studenti".

Il raggiungimento delle competenze di cittadinanza, secondo quanto stabilito dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, dal Patto educativo di corresponsabilità, sottoscritto da alunni e genitori all'atto dell'iscrizione, e dal Regolamento di istituto, è fatto imprescindibile per l'ammissione all'anno scolastico successivo e quindi, come già noto, una valutazione del comportamento inferiore a sei decimi porta alla non ammissione alla classe successiva o agli Esami di Stato (L. 122/2009).

In attesa di ricevere dal MIM ulteriori disposizioni attuative, si riportano di seguito le novità introdotte dalla L.150/2024.

a) In caso di valutazione pari a sei decimi, per gli alunni della Classe quinta del secondo ciclo, il Consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, da trattare in sede di esame di stato. Infatti, l'art. 3 co. 1. a) iv dell'OM 67/2025 cita "La definizione della tematica oggetto dell'elaborato viene effettuata dal consiglio di classe nel corso dello scrutinio finale; l'assegnazione dell'elaborato ed eventuali altre indicazioni ritenute utili, anche in relazione a tempi e modalità di consegna, vengono comunicate al candidato entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto luogo lo scrutinio stesso, tramite comunicazione nell'area riservata del registro elettronico, cui accede il singolo studente con le proprie credenziali. Nel caso di valutazione del

I.I.S.S. D. Romanazzi

Tel. 0805425611

Via C. Ulpiani, 6/a – 70124 - BARI

C.M. BAIS062007 – C.F. 93449260723 – Cod. Unico UFDHXB

Indirizzo Email: BAIS062007@ISTRUZIONE.IT - Indirizzo Pec: BAIS062007@PEC.ISTRUZIONE.IT













comportamento inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi."

- b) In caso di valutazione pari a sei decimi nel comportamento, il Consiglio di classe, in sede di scrutinio di giugno, sospende il giudizio senza riportare immediatamente un giudizio di ammissione alla classe successiva e assegna alle studentesse e agli studenti un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale; la mancata presentazione dell'elaborato prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo o la valutazione non sufficiente da parte del consiglio di classe comportano la non ammissione della studentessa e dello studente all'anno scolastico successivo.
- c) In riferimento al credito scolastico, solo gli studenti con un voto pari o superiore a 9 nel comportamento possono ricevere il punteggio massimo nel credito scolastico.

La legge, inoltre, inasprisce le sanzioni in caso di gravi o reiterate violazioni disciplinari, prevedendo l'allontanamento dalla scuola e lo svolgimento di attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'elenco fornito dal Ministero. In particolare, in caso di sospensione fino a due giorni, lo studente sarà coinvolto in attività di approfondimento sui temi legati ai comportamenti che hanno causato il provvedimento. Qualora la sospensione superi i due giorni, lo studente dovrà svolgere attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate. La convenzione conterrà le opportune coperture assicurative. Inoltre, se verrà ritenuto opportuno dal Consiglio di classe, l'attività di cittadinanza solidale potrà proseguire oltre la durata della sospensione, e dunque anche dopo il rientro in classe dello studente, secondo principi di temporaneità, gradualità e proporzionalità.

Alla luce delle nuove disposizioni il Collegio dei Docenti ha deliberato alcune modifiche della griglia di valutazione del comportamento, che si allega alla presente circolare.

Si invitano tutti gli studenti a tenere in debita considerazione il proprio comportamento, che deve sempre essere ispirato al rispetto degli altri e delle istituzioni, e ad esercitare su sé stessi l'autocontrollo al fine di tutelare anche il proprio successo scolastico.

I genitori avranno l'onere di supervisionare i comportamenti dei propri figli e di porre in essere un dialogo autorevole e costruttivo per una crescita sana degli stessi, rafforzando le azioni educative della scuola.

## Allegati

- Allegato 1 L.150/2024
- Allegato 2 Griglia valutazione comportamento

Il Dirigente Scolastico Rosangela Colucci

I.I.S.S. D. Romanazzi

Tel. 0805425611













#### **LEGGE 150/2024**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

# IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

## **Promulga**

la seguente legge:

#### Art. 1

Disposizioni in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti

- 1. Al <u>decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62,</u> sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) all'articolo 2:
- 1) al comma 1, le parole: «nel primo ciclo» sono sostituite dalle seguenti: «nella scuola secondaria di primo grado» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti, ivi compreso l'insegnamento di educazione civica, delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria è espressa con giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti. Le modalità della valutazione di cui al primo e al secondo periodo sono definite con ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito»;
- 2) il comma 5 è sostituito dal seguente:
- «5. La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno della scuola primaria è espressa collegialmente dai docenti con un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 3 e 4.

Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado, la valutazione del comportamento è espressa in decimi, fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al <u>decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249</u>»;

- b) all'articolo 6, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
- «2-bis. Se la valutazione del comportamento è inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi»;
  - c) all'articolo 13, comma 2, lettera d):
- 1) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi, il consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame conclusivo del secondo ciclo»;
- 2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi»;
  - d) all'articolo 15, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
- «2-bis. Il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale può essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi».
- **2.** All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla <u>legge 6 giugno 2020, n. 41, il comma 2-bis</u> è abrogato.

I.I.S.S. D. Romanazzi

Tel. 0805425611

Via C. Ulpiani, 6/a – 70124 - BARI

C.M. BAIS062007 – C.F. 93449260723 – Cod. Unico UFDHXB

Indirizzo Email: BAIS062007@ISTRUZIONE.IT - Indirizzo Pec: BAIS062007@PEC.ISTRUZIONE.IT













- 3. All'articolo 3, comma 2, della legge 20 agosto 2019, n. 92, dopo la parola: «attiva» sono inserite le seguenti: «e solidale».
- 4. Al fine di ripristinare la cultura del rispetto, di affermare l'autorevolezza dei docenti delle istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado del sistema nazionale di istruzione e formazione, di rimettere al centro il principio della responsabilità e di restituire piena serenità al contesto lavorativo degli insegnanti e del personale scolastico, nonché al percorso formativo delle studentesse e degli studenti, con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla revisione della disciplina in materia di valutazione del

Tel. 0805425611

Via C. Ulpiani, 6/a – 70124 - BARI

C.M. BAIS062007 - C.F. 93449260723 - Cod. Unico UFDHXB

Indirizzo Email: BAIS062007@ISTRUZIONE.IT - Indirizzo Pec: BAIS062007@PEC.ISTRUZIONE.IT













comportamento delle studentesse e degli studenti.

- 5. I regolamenti di cui al comma 4 sono adottati nel rispetto dell'autonomia scolastica nonché nel rispetto dei seguenti principi:
- a) apportare modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, al fine di riformare l'istituto dell'allontanamento della studentessa e dello studente dalla scuola per un periodo non superiore a quindici giorni, in modo che:
- 1) l'allontanamento dalla scuola, fino a un massimo di due giorni, comporti il coinvolgimento della studentessa e dello studente in attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare;
- 2) l'allontanamento dalla scuola di durata superiore a due giorni comporti lo svolgimento, da parte della studentessa e dello studente, di attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche e individuate nell'ambito degli elenchi predisposti dall'amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione e del merito. Tali attività, se deliberate dal consiglio di classe, possono proseguire anche dopo il rientro in classe della studentessa e dello studente, secondo principi di temporaneità, gradualità e proporzionalità;
- b) apportare modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, in modo da:
- 1) prevedere che l'attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi e la conseguente non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato avvengano anche a fronte di comportamenti che configurano mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche con riferimento alle violazioni previste dal regolamento di istituto;
- 2) prevedere che l'attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi in fase di valutazione periodica comporti il coinvolgimento della studentessa e dello studente oggetto della valutazione in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato tale voto;
- 3) conferire maggiore peso al voto di comportamento della studentessa e dello studente nella valutazione complessiva, riferito all'intero anno scolastico, in particolar modo in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico nonché delle studentesse e degli studenti:
- 4) prevedere che, per le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che abbiano riportato una valutazione pari a sei decimi nel comportamento, il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, sospenda il giudizio senza riportare immediatamente un giudizio di ammissione alla classe successiva e assegni alle studentesse e agli studenti un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale; la mancata presentazione dell'elaborato prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo o la valutazione non sufficiente da parte del consiglio di classe comportano la non ammissione della studentessa e dello studente all'anno scolastico successivo;
- 5) prevedere la votazione in decimi per la valutazione periodica e per quella finale degli apprendimenti delle studentesse e degli studenti del secondo ciclo di istruzione, in ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per i licei, adottate ai sensi dell'articolo 13, comma 10, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, e dalle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali, adottate, rispettivamente, ai

I.I.S.S. D. Romanazzi

Tel. 0805425611

Via C. Ulpiani, 6/a - 70124 - BARI

C.M. BAIS062007 - C.F. 93449260723 - Cod. Unico UFDHXB

Indirizzo Email: BAIS062007@ISTRUZIONE.IT - Indirizzo Pec: BAIS062007@PEC.ISTRUZIONE.IT













sensi dell'articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al <u>decreto del Presidente della Repubblica</u> 15 marzo 2010, n. 88, e dell'articolo 3, comma 3, del <u>decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61</u>.

NOTE

#### Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con <u>D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092</u>, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

I.I.S.S. D. Romanazzi

Tel. 0805425611

Via C. Ulpiani, 6/a – 70124 - BARI

C.M. BAIS062007 – C.F. 93449260723 – Cod. Unico UFDHXB

Indirizzo Email: BAIS062007@ISTRUZIONE.IT – Indirizzo Pec: BAIS062007@PEC.ISTRUZIONE.IT













#### Note all'art. 1:

- Si riportano gli articoli 2, 6, 13 e 15 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante «Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.112 del 16 maggio 2017, S.O., come modificati dalla presente legge:
- «Art. 2 (Valutazione nel primo ciclo). 1. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni nella scuola secondaria di primo grado, ivi compresa la valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, è espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti, ivi compreso l'insegnamento di educazione civica, delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria è espressa con giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti. Le modalità della valutazione di cui al primo e al secondo periodo sono definite con ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito.
- 2. L'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.
- 3. La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno. Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato.

4.

- 5. La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno della scuola primaria è espressa collegialmente dai docenti con un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 3 e 4. Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado, la valutazione del comportamento è espressa in decimi, fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998,
- 6. I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe; nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, la stessa alunna o lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente.
- 7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 relativamente alla valutazione dell'insegnamento della religione cattolica, la valutazione delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, è resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti.».
- «Art. 6 (Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado ed all'esame conclusivo del primo ciclo). - 1. Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono

I.I.S.S. D. Romanazzi

Tel. 0805425611

Via C. Ulpiani, 6/a - 70124 - BARI

C.M. BAIS062007 - C.F. 93449260723 - Cod. Unico UFDHXB

Indirizzo Email: BAIS062007@ISTRUZIONE.IT - Indirizzo Pec: BAIS062007@PEC.ISTRUZIONE.IT













ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall<u>'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249</u> e dal comma 2 del presente articolo.

- 2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.
- 2-bis. Se la valutazione del comportamento è inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi.
- 3. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica,
- nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.
- 4. Nella deliberazione di cui al comma 2, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del <u>decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751</u>; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.
- 5. Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.». «Art. 13 (Ammissione dei candidati interni).
- 1. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati interni le studentesse e gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie.
- 2. L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. È ammesso all'esame di Stato, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249, la studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti:
- a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122;
- b) partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione di cui all'articolo 19:
- c) svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso. Nel caso di candidati che, a seguito di esame di idoneità, siano ammessi al penultimo o all'ultimo anno di corso, le tipologie e i criteri di riconoscimento delle attività di alternanza scuola-lavoro necessarie per l'ammissione all'esame di Stato sono definiti con il decreto di cui all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo;
- d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi, il consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede

I.I.S.S. D. Romanazzi

Tel. 0805425611

Via C. Ulpiani, 6/a – 70124 - BARI

C.M. BAIS062007 – C.F. 93449260723 – Cod. Unico UFDHXB


Indirizzo Email: BAIS062007@ISTRUZIONE.IT – Indirizzo Pec: BAIS062007@PEC.ISTRUZIONE.IT













di colloquio dell'esame conclusivo del secondo ciclo. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo. Nella relativa deliberazione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. Nel caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi.

- 3. Sono equiparati ai candidati interni le studentesse e gli studenti in possesso del diploma professionale quadriennale di «Tecnico» conseguito nei percorsi del Sistema di istruzione e formazione professionale, che abbiano positivamente frequentato il corso annuale previsto dall'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e recepito dalle Intese stipulate tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le regioni o province autonome.
- 4. Sono ammessi, a domanda, direttamente all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, le studentesse e gli studenti che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica e alle attività alternative.».

«Art. 15 (Attribuzione del credito scolastico). - 1.

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino ad un massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno.

Partecipano al consiglio tutti i docenti che svolgono attività e insegnamenti per tutte le studentesse e tutti gli studenti o per gruppi degli stessi, compresi gli insegnanti di religione cattolica e per le attività alternative alla religione cattolica, limitatamente agli studenti che si avvalgono di questi insegnamenti.

2. Con la tabella di cui all'allegato A del presente decreto è stabilita la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dalle studentesse e dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi dell'articolo 13, comma 4, è attribuito, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso. La tabella di cui all'allegato A si applica anche ai candidati esterni ammessi all'esame a seguito di esame preliminare e a coloro che hanno sostenuto esami di idoneità. Per i candidati che svolgono l'esame di Stato negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 la stessa tabella reca la conversione del credito scolastico conseguito, rispettivamente nel terzo e quarto anno di corso e nel terzo anno di corso.

2-bis. Il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante

I.I.S.S. D. Romanazzi

Tel. 0805425611

Via C. Ulpiani, 6/a – 70124 - BARI

C.M. BAIS062007 – C.F. 93449260723 – Cod. Unico UFDHXB

Indirizzo Email: BAIS062007@ISTRUZIONE.IT – Indirizzo Pec: BAIS062007@PEC.ISTRUZIONE.IT













sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale può essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi.

- 3. Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare di cui al comma 2 dell'articolo 14, sulla base della documentazione del curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari.».
- Si riporta l'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, recante «Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2019, come modificato dalla presente legge:
- «Art. 3 (Sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento). 1. In attuazione dell'articolo 2, con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito sono definite linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica che individuano, ove non già previsti, specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché con il documento Indicazioni nazionali e nuovi scenari e con le Indicazioni nazionali per i licei e le linee guida per gli istituti tecnici e professionali vigenti, assumendo a riferimento le seguenti tematiche:
  - a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione europea e degli organismi internazionali; storia della bandiera e dell'inno nazionale;
  - b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015;
  - c) educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell'articolo 5;
  - d) elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro; educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle
  - e) identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari;
  - f) educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;
  - g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni;
  - h) formazione di base in materia di protezione civile;
  - h-bis) educazione finanziaria e assicurativa e pianificazione previdenziale, anche con riferimento all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali di gestione del denaro e alle nuove forme di economia e finanza sostenibile.
  - 1-bis. Per l'insegnamento di cui alla lettera hbis) del comma 1, il Ministero dell'istruzione e del merito determina i contenuti d'intesa con la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, sentito il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari, finanziari e assicurativi.
  - 2. Nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica sono altresì promosse l'educazione stradale, l'educazione alla salute e al benessere, l'educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva e solidale e l'educazione finanziaria. Tutte le azioni sono finalizzate ad alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli animali e della natura.».
  - Si riporta l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.214 del 12 settembre 1988 S.O.:
  - «Art. 17 (Regolamenti). 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del

I.I.S.S. D. Romanazzi

Tel. 0805425611

Via C. Ulpiani, 6/a - 70124 - BARI

C.M. BAIS062007 - C.F. 93449260723 - Cod. Unico UFDHXB

Indirizzo Email: BAIS062007@ISTRUZIONE.IT - Indirizzo Pec: BAIS062007@PEC.ISTRUZIONE.IT













Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

- a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari;
- b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
- c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
- d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante: «Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.175 del 29 luglio 1998.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, recante: "Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.191 del 19 agosto 2009.
- Si riporta l'articolo 13, comma 10, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, «Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.137 del 15 giugno 2010, S.O.:
- «Art. 13 (Passaggio al nuovo ordinamento). (Omissis).
- 10. Con successivi decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti:
- a) le indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento con riferimento ai profili di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, in relazione alle attività e agli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui al presente regolamento; (Omissis).».
- Si riporta l'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88
  - «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», pubblicato nella Gazz. Uff. 15 giugno 2010, n. 137, S.O.:

I.I.S.S. D. Romanazzi

Tel. 0805425611













«Art. 8 (Passaggio al nuovo ordinamento). - (Omissis)

- 3. Il passaggio al nuovo ordinamento è definito da linee guida a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche, anche per quanto concerne l'articolazione in competenze, abilità e conoscenze dei risultati di apprendimento di cui agli Allegati B) e C), nonché da misure nazionali di sistema per l'aggiornamento dei dirigenti, dei docenti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario degli istituti tecnici e per informare i giovani e le loro famiglie in relazione alle scelte degli studi da compiere per l'anno scolastico 2010-2011. (Omissis).»
- Si riporta l'<u>articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 «</u>Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell<u>'articolo 117 della Costituzione</u>, nonché

raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell<u>'articolo 1, commi 180</u> e <u>181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107</u>», pubblicato nella Gazz. Uff. 16 maggio 2017, n. 112, S.O.:

«Art. 3 (Indirizzi di studio). - (Omissis)

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinati i profili di uscita degli indirizzi di studio di cui al comma 1, i relativi risultati di apprendimento, declinati in termini di competenze, abilità e conoscenze. Con il medesimo decreto è indicato il riferimento degli indirizzi di studio alle attività economiche referenziate ai codici ATECO adottati dall'Istituto nazionale di statistica per le rilevazioni statistiche nazionali di carattere economico ed esplicitati almeno sino a livello di sezione e di correlate divisioni. Il decreto contiene altresì le indicazioni per il passaggio al nuovo ordinamento, di cui al successivo articolo 11, e le indicazioni per la correlazione tra le qualifiche e i diplomi professionali conseguiti nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale e gli indirizzi dei percorsi quinquennali dell'istruzione professionale anche al fine di facilitare il sistema dei passaggi di cui all'articolo 8. (Omissis).».

### Art. 3

Misure a tutela dell'autorevolezza e del decoro delle istituzioni e del personale scolastico

1. Con la sentenza di condanna per i reati commessi in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell'esercizio del suo ufficio o delle sue funzioni, è sempre ordinato, oltre all'eventuale risarcimento dei danni, il pagamento di una somma da euro 500 a euro 10.000 a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'istituzione scolastica di appartenenza della persona offesa. L'importo della somma di cui al primo periodo è determinato dal giudice, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

I.I.S.S. D. Romanazzi

Tel. 0805425611

Via C. Ulpiani, 6/a – 70124 - BARI

C.M. BAIS062007 – C.F. 93449260723 – Cod. Unico UFDHXB

Indirizzo Email: BAIS062007@ISTRUZIONE.IT - Indirizzo Pec: BAIS062007@PEC.ISTRUZIONE.IT













GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO Classe:									
N.	Alunno	A	В	C	D	E	F	Punti	Voto
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									

Il coordinatore

I.I.S.S. D. Romanazzi

Tel. 0805425611

Via C. Ulpiani, 6/a – 70124 - BARI

C.M. BAIS062007 – C.F. 93449260723 – Cod. Unico UFDHXB

Indirizzo Email: <u>BAIS062007@ISTRUZIONE.IT</u> – Indirizzo Pec: <u>BAIS062007@PEC.ISTRUZIONE.IT</u>













# GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

A	Rapporti interpersonali fra pari e comportamento all'interno della classe.	Disponibilità alla collaborazione con i compagni durante l'attività didattica; ruolo attivo nel tutoraggio fra pari. Atteggiamento costruttivo e propositivo.	5
		Correttezza nei rapporti interpersonali. Ruolo costruttivo.	4
		Comportamento nel complesso corretto	3
		Comportamento non corretto o poco corretto	
		Comportamento trasgressivo, non consono alle norme del vivere civile	1
	Violazioni del Regolamento di Istituto debitamente registrate. Rispetto delle strutture e degli spazi scolastici	Rispetta il Regolamento d'Istituto e contribuisce alla sua positiva applicazione	5
В		Nessuna violazione delle regole	4
		Isolate (max. 3) violazioni non gravi	3
		Ripetute inosservanze non gravi delle norme che regolano la vita e l'attività dell'Istituto, anche se hanno comportato un provvedimento di sospensione	2
		Violazione grave del Regolamento di Istituto che ha comportato provvedimento di sospensione	1
	Comportamento durante le lezioni e durante le altre attività didattiche (uscite, viaggi di istruzione, conferenze, spettacoli, attività PCTO, attività di orientamento, ecc.).	Corretto, maturo, responsabile, propositivo.	5
C		Corretto e responsabile.	4
		Comportamento nel complesso corretto.	
		Disturbo ripetuto dell'attività didattica anche con annotazioni sul registro elettronico	2
		Azioni di disturbo ripetuto tale da impedire lo svolgimento delle lezioni e che hanno comportato un provvedimento di sospensione	1
	Partecipazione e interesse all'attività didattica ed agli interventi educativi proposti. Svolgimento degli impegni scolastici. Riconsegna verifiche, possesso del materiale occorrente.	Partecipazione costruttiva ed interesse fattivo. Costante adempimento degli impegni didattici.	5
D			
		Interesse e/o partecipazione non sempre costanti. Saltuario mancato rispetto degli impegni didattici.	
		Interesse selettivo e/o atteggiamento passivo e mancata puntualità nelle consegne.	2
		Disinteresse totale e disimpegno nel lavoro scolastico.	1
	Puntualità nel rispetto degli orari di lezione, sia in ingresso che in uscita, e nella presentazione delle giustificazioni. Frequenza alle attività dell'Istituto.	Rispetto della puntualità. Frequenza assidua e mancanza di ritardi e uscite senza giusta causa.	5
		Frequenza costante, puntualità-	4
E		Frequenza regolare, puntualità quasi sempre rispettata.	
		Frequenza irregolare. Numerosi e immotivati ritardi in ingresso e uscite anticipate. Assenze strategiche in occasione di verifiche programmate.	
		Frequenza saltuaria e/o sistematica mancanza di puntualità.	1
	Riconoscimento dei ruoli istituzionali e rapporti col personale scolastico.	Comportamento corretto e responsabile; rispetto dei ruoli e del personale scolastico. Attiva partecipazione agli organi collegiali e alle attività connesse (seggi elettorali, ecc)	5

#### I.I.S.S. D. Romanazzi

Tel. 0805425611

Via C. Ulpiani, 6/a – 70124 - BARI

C.M. BAIS062007 – C.F. 93449260723 – Cod. Unico UFDHXB

Indirizzo Email: BAIS062007@ISTRUZIONE.IT – Indirizzo Pec: BAIS062007@PEC.ISTRUZIONE.IT













La formazione fa scuola									
F	Consapevolezza della responsabilità individuale al fine di ripristinare la	Comportament corretto e respo	4						
		ltura del rispetto e delle norme del Comportamento nei confronti del personale scolastico nel complesso corretto ma poco responsabile  comportamento nei confronti del personale scolastico poco corretto;  comportamento nei confronti del personale scolastico poco corretto;  comportamento nei confronti del personale scolastico poco corretto;  comportamento nei confronti del personale scolastico poco corretto;				olesso	3		
						retto;	2		
	Tuppresentunza.	Comportamento nei confronti del personale scolastico, scorretto ed irresponsabile; presenza di atti violenti o di aggressioni nei confronti del personale scolastico nonché delle studentesse e degli studenti; irrogazione ci sanzioni disciplinari comportanti l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica					1		
	Punteggio	6 - 11	12 - 17	18 - 23	24 - 26	27 - 28	29 - 30		
	Voto	5	6	7	8	9	10		

Il Consiglio di classe, con provvedimento motivato e messo a verbale, può assegnare un voto in più o in meno, rispetto al voto individuato attraverso la griglia, per stigmatizzare comportamenti di particolare rilevanza sia in senso positivo che negativo.

I.I.S.S. D. Romanazzi

Tel. 0805425611

Via C. Ulpiani, 6/a – 70124 - BARI

C.M. BAIS062007 – C.F. 93449260723 – Cod. Unico UFDHXB

Indirizzo Email: BAIS062007@ISTRUZIONE.IT - Indirizzo Pec: BAIS062007@PEC.ISTRUZIONE.IT



**NB:** L'attribuzione del voto di comportamento **inferiore a sei decimi** e la conseguente non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato avvengono a fronte di comportamenti che configurano mancanze disciplinari gravi e reiterate, che di norma abbiano previsto numerosi giorni di sospensione, senza reale ravvedimento.

Inoltre, l'attribuzione del voto di comportamento **inferiore a sei decimi in fase di valutazione periodica** comporta il coinvolgimento della studentessa e dello studente oggetto della valutazione in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato tale voto. (L 150/2024, Art.1, co. 5.a.1 e 5.a.2)

In sede di valutazione finale (scrutinio di giugno) in caso di **valutazione pari a sei decimi in comportamento**, come previsto dalla L.150/2024 per le scuole secondarie di secondo grado, il Consiglio di classe **sospende il giudizio** senza riportare immediatamente un giudizio di ammissione alla classe successiva ed assegna alle studentesse e agli studenti un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale; la mancata presentazione dell'elaborato prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo (in sede di scrutinio differito) o la valutazione non sufficiente da parte del consiglio di classe, in seguito a discussione dello stesso elaborato, comportano la non ammissione della studentessa e dello studente all'anno scolastico successivo.

Per gli alunni della **Classe quinta** del secondo ciclo, il Consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, da trattare in sede di Esame di stato.

I.I.S.S. D. Romanazzi

Tel. 0805425611 Via C. Ulpiani, 6/a – 70124 - BARI